



CONSIGLIO COMUNALE DI MAGGIA – MESSAGGIO MUNICIPALE N. 12/2024

Modifica dell'art. 34 del Regolamento comunale dei cimiteri

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri Comunali,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione la richiesta di modifica dell'articolo in questione.

Ci siamo infatti accorti che vi sono stati alcuni casi in cui, sui monumenti, sono stati incisi dei nominativi di persone defunte ma le cui spoglie o ceneri non sono inumati nella tomba di riferimento. In alcuni casi le spoglie o le ceneri non sono stati nemmeno inumati nel cimitero.

Queste situazioni non dovrebbero divenire la norma, altrimenti il rischio è di perdere il controllo della reale situazione e falsare i dati degli inventari delle occupazioni e delle concessioni.

Si propone quindi di regolamentare questi casi e di applicare una tassa unica di CHF 500.00 al fine di prevenire il proliferare di queste situazioni anomale, rispettivamente di tassare l'eccezione in modo adeguato.

All'art. 34 si prevede pertanto di aggiungere il seguente paragrafo:

Vige il principio secondo il quale sui monumenti eretti sopra i campi di sepoltura possano essere indicati unicamente i nominativi dei defunti che sono stati inumati nella tomba sottostante. Il Municipio può tuttavia derogare a questa disposizione, verificato che vi sia lo spazio necessario, e autorizzare i proprietari del monumento ad iscrivere sullo stesso il nominativo di altri defunti non inumati nella tomba medesima. In tal caso per ogni nominativo iscritto il richiedente dovrà corrispondere una tassa unica stabilita in CHF 500.00.

La Sezione Enti Locali ha già esaminato la proposta di cambiamento e non ha riscontrato problemi di legalità.

Fatte queste considerazioni, invitiamo il lodevole Consiglio Comunale a risolvere quanto segue:

- 1. È approvata la modifica dell'art. 34 del Regolamento comunale dei cimiteri come indicato nel presente messaggio.**
- 2. La modifica entra in vigore con l'approvazione da parte della Sezione Enti Locali.**

Con la massima stima.

PER IL MUNICIPIO:

Il Sindaco:
Andrea Sartori



Il Segretario
Luca Invernizzi

NUOVO ARTICOLO 34 – CON AGGIUNTA PRECISAZIONE MM

Art. 34 Tasse

Per campi per sepolture

Nei campi per sepolture, le tasse di concessione stabilite sono le seguenti:

- | | | |
|----|-------------------------------------|--------------|
| a) | per domiciliati e dimoranti | esenti |
| b) | per attinenti non domiciliati | fr. 500.00 |
| c) | per non attinenti e non domiciliati | fr. 1'000.00 |

La tassa di rinnovo per le tombe di domiciliati e dimoranti è stabilita in fr. 500.00.

Per le altre categorie, la tassa di concessione verrà riscossa nuovamente in caso di rinnovo.

In caso di doppia sepoltura, si ha diritto a una nuova concessione di 20 anni, dietro pagamento della relativa tassa. La durata non usufruita dalla prima concessione dà diritto a un rimborso pro rata della tassa di concessione.

Vige il principio secondo il quale sui monumenti eretti sopra i campi di sepoltura possano essere indicati unicamente i nominativi dei defunti che sono stati inumati nella tomba sottostante.

Il Municipio può tuttavia derogare a questa disposizione, verificato che vi sia lo spazio necessario, e autorizzare i proprietari del monumento ad iscrivere sullo stesso il nominativo di altri defunti non inumati nella tomba medesima. In tal caso per ogni nominativo iscritto il richiedente dovrà corrispondere una tassa unica stabilita in fr. 500.00.

Per loculi cinerari

Le tasse di concessione per i loculi cinerari sono le seguenti:

Per urna:

- | | | |
|----|-------------------------------------|--------------------------|
| a) | per domiciliati e dimoranti | fr. 500.00 per defunto |
| b) | per attinenti non domiciliati | fr. 800.00 per defunto |
| c) | per non attinenti e non domiciliati | fr. 1'000.00 per defunto |

Vige il principio secondo il quale in un'urna siano deposte le ceneri di un defunto. A titolo di eccezione in un'urna possono essere depositi i resti di due defunti al massimo. In tal caso le tasse di concessione sopra indicate raddoppiano

La tassa verrà riscossa nuovamente in caso di rinnovo.

In caso di posa differita delle due urne nello stesso loculo, si ha diritto a una nuova concessione di 20 anni, dietro pagamento della relativa tassa. La durata non usufruita dalla prima concessione dà diritto a un rimborso pro rata della tassa di concessione.

Per urne posate nel campo di sepoltura o sul monumento

- a) per domiciliati e dimoranti fr. 500.00 per urna
- b) per attinenti non domiciliati fr. 800.00 per urna
- c) per non attinenti e non domiciliati fr. 1'000.00 per urna

In un'urna possono essere deposti i resti di due defunti al massimo. In tal caso le tasse di concessione sopra indicate raddoppiano.

La tassa viene riscossa pro rata, a partire dal momento della concessione e fino alla scadenza della concessione del monumento.

La tassa verrà riscossa nuovamente in caso di rinnovo (unitamente a quella del rinnovo per il monumento).